



Scheda informativa «status di protezione S»

- Lo status di protezione S permette di concedere protezione in Svizzera in modo celere e senza ostacoli burocratici – senza svolgere una procedura d’asilo ordinaria.
- Con lo statuto di protezione è rilasciata una carta di soggiorno S ([art. 45 OAsi 1](#)). La carta di soggiorno è limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Dopo un minimo di cinque anni i titolari dello status S ottengono un permesso di dimora B valido fino alla revoca della protezione temporanea ([art. 74 LAsi](#)).
- Lo status di protezione S conferisce un diritto di soggiorno e permette di farsi raggiungere dai familiari. Come le persone ammesse provvisoriamente, i titolari dello status S hanno inoltre diritto all’alloggio, all’assistenza e alle cure mediche e i bambini possono essere scolarizzati.
- In virtù dello status di protezione, le persone interessate possono recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio (art. 9 cpv. 8 P-ODV).
- I titolari dello status di protezione S ricevono aiuto sociale e possono, senza termine d’attesa, esercitare un’attività lucrativa (anche indipendente) soggetta ad autorizzazione.
- Per i beneficiari dello status S, la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfetaria globale 1 ([art. 22 OAsi 2](#)) – comprendente una quota parte per le spese di locazione, i costi dell’aiuto sociale e dell’assistenza, i premi delle casse malati, ecc.
- Lo status di protezione S prevede il ritorno nel Paese di provenienza. La Confederazione crea condizioni propizie per un futuro ritorno (cfr. [art. 67 LAsi](#)).
- Lo status S, concepito in risposta ai violenti scontri nell’ex Jugoslavia, è disciplinato nella legge sull’asilo sin dalla revisione totale del 1998; non è mai stato applicato prima d’ora.

1. Applicazione dello status di protezione S

Lo status di protezione S permette di concedere protezione soltanto in base all’appartenenza a un determinato gruppo (cfr. n. 2 «Definizione del gruppo delle persone bisognose di protezione»). L’appartenenza a tale gruppo è constatata in una procedura agevolata, a cui si applicano alcune fasi della procedura d’asilo ordinaria (p. es. registrazione della domanda, controllo di sicurezza, breve interrogazione, verifica dell’appartenenza al gruppo delle persone bisognose di protezione).

Se, **dopo cinque anni**, il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone cui sono state attribuite un **permesso di dimora B** temporaneo valido fino alla revoca della protezione provvisoria (art. 74 LAsi).

Nel caso di persone per le quali lo status di rifugiato appare manifesto sulla base di un rischio individuale di persecuzione per un motivo elencato nella Convenzione sullo statuto di rifugiato, è svolta la procedura ordinaria d’asilo.

2. Definizione del gruppo delle persone bisognose di protezione

Queste le persone cui si applica lo status di protezione S:

- a. cittadini ucraini in cerca di protezione e loro familiari (partner, figli minorenni e altri parenti stretti sostenuti integralmente o parzialmente al momento della fuga), domiciliati in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
- b. Persone in cerca di protezione di altra nazionalità o apolidi e loro familiari come definiti alla lettera a, che prima del 24 febbraio 2022 beneficiavano di uno status di protezione internazionale o nazionale in Ucraina.
- c. Persone in cerca di protezione di altra nazionalità o apolidi e loro familiari come definiti alla lettera a, che sono in grado di dimostrare, per mezzo di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora valido, di avere il diritto di soggiornare in Ucraina e che non possono tornare nel loro Paese d'origine in modo sicuro e durevole.

Nel definire questi gruppi di persone bisognose di protezione la Svizzera si ispira all'UE.

3. Contesto giuridico dello status di protezione S

Lo strumento dello status di protezione provvisoria è stato creato nel contesto delle guerre di Jugoslavia, quando la Svizzera fu confrontata con un forte afflusso di persone in cerca di protezione. Nel quadro della revisione totale della legge sull'asilo, nel 1998, il sistema di protezione è stato codificato nella legge.

4. Contenuto dello status di protezione S

- Con lo status di protezione S le persone interessate ottengono una carta di soggiorno S (art. 45 OAsi 1, RS 142.311). La carta di soggiorno è limitata ad al massimo un anno ma rinnovabile. Dopo al minimo cinque anni le persone bisognose di protezione ottengono un permesso di dimora B valido fino alla revoca dello status di protezione temporanea (art. 74 LAsi).
- Le persone che ottengono lo status di protezione S possono recarsi all'estero e tornare in Svizzera **senza autorizzazione di viaggio** (art. 9 cpv. 8 P-ODV). Secondo la decisione del Consiglio federale dell'11 marzo 2022, le persone bisognose di protezione non hanno bisogno di un visto di ritorno in quanto possono viaggiare liberamente (cfr. art. 9 cpv. 8 P-ODV).
- **Durante i primi tre mesi che seguono l'entrata in Svizzera** in linea di principio le persone bisognose di protezione non hanno diritto d'esercitare un'attività lucrativa. Il Consiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per quanto riguarda il termine d'attesa per l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 75 LAsi). **Per le persone bisognose di protezione è pertanto introdotta la possibilità di intraprendere un'attività lucrativa senza termine d'attesa** (art. 53 cpv. 1 P-OASA). Una volta ottenuta la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione possono essere autorizzate senza termine d'attesa a esercitare un'attività lucrativa dipendente temporanea. **È**

inoltre introdotta la possibilità di autorizzare le persone bisognose di protezione a esercitare anche un'attività lucrativa indipendente temporanea se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere b e c LStrl (art. 53 cpv. 2 P-OASA). Anche in questo caso non è previsto nessun termine d'attesa dopo la concessione dello status di protezione S. Sono adeguate anche le condizioni d'ammissione per lavoratori indipendenti titolari dello status S. Ci si astiene, per esempio, dall'esaminare l'interesse economico del Paese conformemente all'articolo 19 lettera a LStrl. È inoltre derogato ai contingenti. I Cantoni devono invece esaminare se sono soddisfatti i requisiti finanziari e aziendali e se è disponibile una base esistenziale autonoma sufficiente, in modo da contribuire al successo aziendale futuro del lavoratore indipendente. L'obiettivo è quello di creare condizioni generali che consentano la rapida assunzione di un'attività lucrativa e di contribuire così all'indipendenza finanziaria delle persone interessate. L'obbligo di autorizzazione consente inoltre ai Cantoni di tutelare le persone interessate da un possibile sfruttamento.

Le condizioni per l'ammissione di un'attività lucrativa sono rette dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione LStrl. Il rilascio dell'autorizzazione compete ai Cantoni (senza consenso della SEM) e la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro. Secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera l LStrl, è possibile derogare alle condizioni d'ammissione usuali (art. 18–29 LStrl). Ciò permette un disciplinamento più generoso rispetto alle condizioni minime della direttiva dell'UE (cfr. n. 6 «Status di protezione UE 2001/55»), che prevede la possibilità della priorità delle persone residenti. Per evitare abusi e il dumping sociale devono tuttavia essere controllate le condizioni di salario e di lavoro (art. 53 cpv. 1 OASA).

5. Attuazione dello status di protezione S

La Confederazione versa ai Cantoni la **somma forfettaria globale 1** per tutta la durata della protezione provvisoria, ossia dalla concessione fino al termine o alla revoca (ma per un massimo di 5 anni; art. 20 OAsi 2).

Se il Consiglio federale non sospende la protezione temporanea entro cinque anni, i titolari dello status S ottengono un permesso B, valido fino alla revoca della protezione temporanea (art. 74 cpv. 2 LAsi). Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso B (ossia a partire da 5 anni di soggiorno), la Confederazione versa ai Cantoni **la metà della somma forfettaria globale 2** (art. 26 OAsi 2) nonché una somma forfettaria a favore dell'integrazione.

Lo status di protezione S **prevede il ritorno nel Paese di provenienza**. Infatti, secondo l'articolo 67 capoverso 2 LAsi, la Confederazione collabora con lo Stato d'origine o di provenienza, con altri Paesi d'accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.

La Confederazione non versa una somma forfettaria a favore dell'integrazione delle persone titolari dello status di protezione S. Per questo, infatti, non esiste nessuna base legale. Tuttavia, consentendo l'accesso immediato dei bambini alla scolarizzazione e l'accesso senza termine di attesa all'attività lucrativa agli adulti, la Confederazione agevola l'integrazione sociale e professionale di queste persone. La Confederazione e i Cantoni verificano inoltre i bisogni in termini di apprendimento linguistico al fine di promuovere questa integrazione. Infine, i Cantoni sono liberi di prevedere ulteriori prestazioni integrative.